



REGIONE PUGLIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MARIO LOIZZO

Oggetto: Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato gruppo consiliare Movimento 5 stelle

Allegati alla presente, inoltro copia firmata di contratti di lavoro subordinato e lavoro autonomo che integrano e sostituiscono i precedenti.

In particolare si allegano i contratti di:

- Maria Antonella Vincenti – lavoro subordinato a tempo determinato;
- Caterina Di Lernia – lavoro subordinato a tempo determinato;
- Antonio Cristiani - lavoro subordinato a tempo determinato;
- Alberto Claudio De Giglio - lavoro subordinato a tempo determinato;
- Valentina Romano – lavoro autonomo;
- Roberta Caragnano – lavoro autonomo;
- Sergio Lombardi – lavoro autonomo;

Cordialmente

Bari, 18.07.2017

GRUPPO CONSILIARE

MOVIMENTO CINQUE STELLE PUGLIA

CONTRATTO DI ASSUNZIONE
CCNL GIORNALISTI - INPGI

Tra

- Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Regione Puglia C.F. 93462050720 sede Via Capruzzi n. 212 – Bari 70124 nella persona del rappresentante, Presidente Gianluca Bozzetti c.f. [REDACTED], datore di lavoro;

- Alberto Claudio De Giglio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato a [REDACTED] alla via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], lavoratore;

Premesso che:

- a) La Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 ha modificato ed integrato la Legge Regionale Puglia n. 34 del 30 novembre 2012 e n. 3 del 11 gennaio 1994;
- b) L'art. 1 comma 2 della Legge Regionale Puglia afferma:
"2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in regime privatistico ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all'articolo 3;
- c) L'art. 3 della Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 che ha modificato ed integrato la Legge Regionale Puglia n. 34 del 30 novembre 2012 e n. 3 del 11 gennaio 1994 in merito al 'Personale e collaboratori dei Gruppi' ha previsto:
 - 1. *Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i Gruppi consiliari si avvalgono, in virtù di rapporti di natura fiduciaria, di personale e di collaborazioni acquisite secondo le modalità di seguito stabilite.*
 - 2. *In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 5, comma 3 bis, della l.r. 34/2012, l'Ufficio di Presidenza determina, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, il contributo annuale spettante ai singoli Gruppi nel rispetto del parametro costituito dal costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente.*
 - 3. *Il costo dell'unità di personale di cui al comma 2 è determinato con riferimento al trattamento economico, fondamentale e accessorio, massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile alla Regione Puglia, con inclusione della retribuzione differita, del valore di due buoni pasto per settimana, dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario corrispondenti al massimo legale di centottanta ore/anno e del valore dei novanta buoni pasto conseguentemente spettanti, nonché di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi connessi. I suddetti valori sono aggiornati alle variazioni introdotte dalla suddetta contrattazione collettiva.*
 - 4. *L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione stabilisce entità, tempi e modalità di erogazione del contributo a ciascun Gruppo consiliare.*
 - 5. *Il personale dei Gruppi consiliari può essere acquisito:*
 - a) *mediante il distacco di dipendenti regionali in servizio presso il Consiglio, la Giunta o gli enti strumentali della Regione Puglia;*
 - b) *mediante il comando di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni;*
 - c) *mediante i contratti previsti dalla vigente legislazione per l'acquisizione di prestazioni di lavoro subordinato o autonomo valevoli per il privato datore di lavoro."*



d) L'art. 4 della stessa Legge Regionale Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015 in merito alle 'Procedure per l'acquisizione del personale' al comma 5 recita:

5. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 2 della presente legge (n. 3 del 11 gennaio 1994), il Gruppo consiliare, in aggiunta alle modalità di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi di personale e collaboratori sulla base di contratti di diritto privato intultu personae. A tal fine il Presidente, in rappresentanza e nell'interesse del proprio Gruppo consiliare, può procedere, su base fiduciaria ed entro i limiti del budget complessivo fissato e concretamente disponibile per effetto dei distacchi e dei comandi del personale di cui ai commi precedenti, alla sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche part-time, o di lavoro autonomo, ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private, secondo le tipologie contrattuali, le forme e i modi previsti dalla legislazione vigente.

Si conviene e si stipula quanto segue tenuto conto che:

Le premesse fanno parte integrante del contratto di lavoro

Pertanto:

Facciamo seguito alle intese intercorse per confermarle l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, presso il nostro gruppo consiliare Regione Puglia del Movimento 5 Stelle, a decorrere dal 01.12.2016 fino a scadenza della consiliatura

Ella sarà inquadrata al livello retributivo previsto dal contratto collettivo dei giornalisti con qualifica di Capo Servizio. Lei sarà chiamato principalmente ad offrire la Sua collaborazione e la Sua professionalità per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- o Capo Servizio
- o altre funzioni che dovessero rendersi necessarie e della necessità delle quali sarà informata dal datore di lavoro o da un suo diretto superiore.

La sede di lavoro è Via Capruzzi n. 212 - Bari, resta inteso che la stessa potrà essere variata in funzione delle esigenze del gruppo consiliare.

La Sua retribuzione lorda mensile, comprensiva di ogni elemento ed istituto contrattuali, sarà quella prevista dal CCNL GIORNALISTI vigente e sarà composta dalle seguenti voci:

MINIMO € 2.379,51

CONTINGENZA € 581,88

E.D.R. € 60,00

INDENNITÀ DI FUNZIONE € 208,33

SUPERMINIMO € 50,00

TOTALE € 3.279,72 lordi

Inoltre, come da CCNL Giornalisti vengono riconosciute la tredicesima mensilità e l'indennità redazionale da corrispondersi in ratei mensili o a seconda del momento di maturazione prevista dal contratto.

Infine saranno riconosciuti 2 buoni pasto settimanali se richiesti dal collaboratore ed al riconoscimento li dove venga effettuato, del lavoro straordinario con relativa retribuzione con maggiorazione stabilita dal CCNL applicato.

Le confermiamo inoltre che i contributi previdenziali verranno accreditati presso l'INPGI.

Lei ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo le spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. La durata delle ferie è di 26 giorni lavorativi come da contratto di lavoro del giornalisti.

L'orario di lavoro è pari a 36 ore settimanali, stabilito in base all'orario di apertura degli uffici regionali.

Ai sensi dell'articolo 27 CCNL Giornalisti, in tutti i casi di risoluzione del contratto ad esclusione della giusta causa, da parte dell'azienda è previsto un preavviso o la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso pari ad 8 mesi.

Il giornalista, tranne i casi previsti dall'art. 32 del CCNL Giornalisti qui di seguito riportato:

Nel caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale ovvero di utilizzazione dell'opera del giornalista in altro giornale della stessa azienda con caratteristiche sostanzialmente diverse, utilizzazione tale da menomare la dignità professionale del giornalista, questi potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto alle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso), non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. L'inosservanza di tale disposizione darà diritto al datore di lavoro di avere un'indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista.

L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio. In armonia con precise disposizioni di legge, artt. 2105 c.c. e 622-623 c.p. e di contratto, ci permettiamo di richiamare la Sua attenzione sulla necessità di mantenere la più rigorosa riservatezza su informazioni e dati di cui potrà disporre o di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle Sue mansioni.

Ad ogni effetto di legge, La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel libro unico del lavoro, di cui all'art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il lavoratore, preso atto che con D.G.R. N. 1423 del 4 luglio 2015 in attuazione delle disposizioni vigenti volte a favorire la prevenzione di forme di corruzione nella P.A. ed a riaffermare il valore della integrità e dell'etica pubblica è stato adottato il Codice di Comportamento al quale si debbono attenere tutti i dipendenti della Regione Puglia ivi compresi i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo), dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento o di accettarne integralmente le disposizioni e prescrizioni, mediante sottoscrizione (copia allegata al presente contratto);

RACCOMANDAZIONI ETICHE

Il lavoratore, preso atto che con o.d.g. approvato in data 13.10.2015 il Consiglio Regionale in merito alle spese del personale dei Gruppi consiliari ha impegnato l'ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività finalizzate a dare disposizioni per l'attuazione alle leggi regionali n. 3/1994 e n. 34/2012, ad adottare un regolamento secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme, accetta espressamente che la cessazione del contratto presente avvenga immediatamente, qualora la sua posizione rientri tra le due seguenti fattispecie:

- soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo consiliare e del Consiglio regionale.

Voglia restituirci l'unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle procedure di contestazione previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nel farLe i nostri migliori auguri di una proficua collaborazione Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Bari, 10.04.2017




Firma del datore di lavoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfranco Rossi".

Per accettazione

Firma del lavoratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Rossi".

Il sottoscritto Alberto Claudio De Giglio, nato a [REDACTED] e domiciliato a [REDACTED] alla via [REDACTED] 1, codice fiscale [REDACTED], lavoratore subordinato del Gruppo Consiliare del Movimento 5 stelle Puglia, in riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 34/2017/FRG nella quale *"si richiama l'attenzione sull'osservanza delle raccomandazioni etiche riportate al titolo IV, punto 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 23 novembre 2015 recante le linee guida sull'applicazione della citata L. R. n. 29/2015 ed in particolare all'inserimento nei contratti di lavoro della clausola a mente della quale: "I Gruppi consiliari e, per ciascuno di essi, il proprio Presidente si impegnano a... inserire nei contratti di lavoro subordinato, in quelli di conferimento di incarichi di lavoro autonomo e nei contratti di somministrazione una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero la cessazione immediata della missione di lavoro somministrato nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c)", ossia una condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la perdita della capacità di contrarre con la P.A, oppure la sottoposizione, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa."*


DICHIARA

di essere a conoscenza e pertanto di accettare la clausola indicata delle raccomandazioni etiche riportate al titolo IV, punto 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 23 novembre 2015 recante le linee guida sull'applicazione della citata L. R. n. 29/2015 ed in particolare accetta la clausola di risoluzione immediata del contratto di lavoro nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) ossia una condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la perdita della capacità di contrarre con la P.A, oppure la sottoposizione, al momento del conferimento dell'incarico, a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero al rinvio a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.

In fede.

Bari, 10.04.2017

IL LAVORATORE



AUTOCERTIFICAZIONE

La/Il sottoscritto/o ALBERTO CLAUDIO DE GIGLIO

nata/o a [REDACTED] prov. [REDACTED] il [REDACTED]

residente a [redacted] prov. [redacted] c.a.p. [redacted]

indirizzo

consapevole delle responsabilità penali e amministrative cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti al vero

DICHARA

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

che non sussistono rapporti di coniugio, di stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con ciascun consigliere regionale componente del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Puglia.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità per il quale la dichiarazione viene resa.

Bari, 13/02/19

In Fede

[illegible]

